

Civile Ord. Sez. 5 Num. 9450 Anno 2018

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

Relatore: CAIAZZO ROSARIO

Data pubblicazione: 18/04/2018

ORDINANZA

sul ricorso n. 17442/10, proposto da:

1211
2017
Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappres. e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;

RICORRENTE

CONTRO

in liquidazione, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, alla via Ripetta n. 258, presso l'avv. Luca Del Favero, rappres. e difesa dall'avv. Rocco Bruno, come da procura generale a margine del controricorso;

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza n. 164/5/2009 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 13/5/2009;

udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, nella camera di consiglio del 6 giugno 2017;

RILEVATO CHE

La , dopo aver presentato un'istanza diretta alla quantificazione delle somme dovute a titolo d'imposta, impugnò un ruolo straordinario e la cartella eccependo vari vizi, quali: la violazione dell'art. 11,

3°c., del d.p.r. n.602/73 per insussistenza del *periculum in mora*; violazione dell'art. 25, 2°c., del d.p.r. 602/73 e dell'art. 6, 5°c., della l. n. 212/2000, in ordine alla mancata richiesta dei chiarimenti obbligatori.

La Ctp di Salerno respinse il ricorso.

La cooperativa propose appello, accolto dalla Ctr, in ordine alla violazione del suddetto art. 6, argomentando che "appariva chiaro che le imposte dovute erano desumibili dalle dichiarazioni presentate ed accertabili in sede di liquidazione o di controllo formale, ex artt. 36*bis* e 36*ter* del d.p.r. 600/73 e 54*bis* del d.p.r. n.633/72, per cui sussistendo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione stessa, l'ufficio avrebbe dovuto invitare la contribuente a fornire chiarimenti, anche e in funzione di un'istanza per conoscere l'esatto ammontare delle somme dovute dalla società all'Erario".

Pertanto, la Ctr ritenne che, in virtù degli artt. 36*bis* e 6, 5°c., della l. n.212/2000, l'esito della liquidazione era da comunicare al contribuente.

L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Resiste la cooperativa con controricorso, eccependo l'infondatezza del ricorso e proponendo ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.

L'Agenzia ha altresì depositato memoria.

RITENUTO CHE

Con il primo motivo del ricorso principale l'Agenzia ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 36*bis* e *ter*, 54*bis*, 6, 5°c., della l. n. 212/2000 in quanto l'art. 6 è applicabile solo alla procedura di controllo, di cui all'art. 36*ter*, e non in quella di cui all'art. 36*bis*, come nella fattispecie, che consiste in un mero riscontro cartolare dei dati indicati nella dichiarazione.

E' stato formulato il quesito di diritto.

Con il secondo motivo, la ricorrente ha denunciato l'insufficiente e illogica motivazione su fatto controverso e decisivo, in ordine al riferimento contenuto nella sentenza alla sussistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione che resero necessario l'invio della comunicazione dell'esito della liquidazione.

Con il terzo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto la Ctr si è pronunciata in ordine alla questione della violazione dell'art. 36bis che non era stata dedotta quale motivo d'appello.

E' stato formulato il quesito di diritto.

Con il quarto motivo, è stata denunciata la violazione dell'art. 36bis, poiché la Ctr ha ritenuto apoditticamente l'inapplicabilità della suddetta norma, avendo l'ufficio proceduto alla mera liquidazione dei tributi sulla base dei dati forniti dal contribuente nella propria dichiarazione.

E' stato formulato il quesito di diritto.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato, subordinato all'accoglimento del ricorso principale, la società ha lamentato che la Ctr aveva ommesso di esaminare il motivo afferente alla mancata motivazione, nella cartella di pagamento, dei presupposti dell'iscrizione a ruolo straordinario in ordine al *periculum in mora*.

E' stato formulato il quesito di diritto.

Il Pubblico Ministero ha depositato una relazione, esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso principale, ritenendo che, trattandosi di cartella emessa a norma dell'art. 36bis, non era necessaria alcuna comunicazione, richiesta nel solo caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, fattispecie non ricorrente nel caso concreto.

Il P.M. ha ritenuto invece infondato il ricorso incidentale.

Il ricorso principale è infondato.

Il collegio ritiene che siano da esaminare preliminarmente il terzo e quarto motivo del ricorso principale, considerata la priorità logica dei vizi denunciati rispetto ai primi due motivi.

Il terzo motivo non ha pregio. La Ctr ha pronunciato in ordine alla questione relativa alla necessità di motivare la cartella di pagamento fondata sul ruolo straordinario, in ordine alla sussistenza del *periculum in mora*, in applicazione dell'art. 11, comma 3, del d.p.r. n. 602/73. In particolare, tale norma prevede la distinzione tra ruoli ordinari e straordinari; quest'ultimi sono formati sul presupposto di un fondato pericolo per la riscossione, senza che rilevi

l'eventuale emissione di un avviso di accertamento, con pendenza del relativo giudizio d'impugnazione (Cass., n. 11234/11; ord. n. 458/14).

Ne consegue, nel caso concreto, che il carattere straordinario del ruolo-ravvisato nella crisi economica in cui versava la cooperativa, peraltro in stato di liquidazione- ha indotto la Ctr a ritenere la sussistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione che, a norma dell'art. 6, 5°c., della l. n. 212/2000, impongono l'obbligo del contraddittorio, oltre che quello di motivare il provvedimento, in funzione del diritto di difesa del contribuente riguardo alla sussistenza del *periculum in mora*.

Invero, l'emissione del ruolo straordinario comporta l'obbligo di pagamento dell'imposta, oltre che degli interessi e le sanzioni per l'intero importo, ai sensi dell'art. 15bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per cui la mancanza di motivazione della cartella, che sia fondata su tale ruolo, precluderebbe ogni difesa del contribuente pur a fronte della gravità degli effetti derivanti dal medesimo ruolo.

Pertanto, non è condivisibile l'argomentazione dell'Agenzia ricorrente, fatta propria anche dal Pubblico Ministero nella relazione depositata, a tenore della quale nella fattispecie non ricorrerebbero i presupposti del contraddittorio e della motivazione della cartella impugnata, in ottemperanza all'art. 36bis citato, venendo in rilievo un mero errore materiale del contribuente.

In realtà, la Ctr ha evidenziato che le imposte dovute erano desumibili dalle dichiarazioni presentate ed accertabili in sede di liquidazione o controllo formale delle stesse dichiarazioni, con la particolarità delle incertezze su aspetti rilevanti che comportava l'obbligo per l'ufficio di invitare il contribuente a fornire chiarimenti, in applicazione dell'art. 6, 5°c., della l. n. 212/2000 e dello stesso art. 36bis, commi 3 e 4, del d.p.r. n. 600/73, tenuto altresì conto che il contribuente aveva chiesto di conoscere l'esatto importo delle imposte dovute, anche in funzione di una dichiarazione di condono per omessi versamenti.

Può dunque sostenersi che la Ctr ha correttamente pronunciato in ordine alla necessità della motivazione della cartella impugnata, alla stregua del citato art.

il quarto motivo è parimenti infondato, avendo la Ctr ritenuto applicabile il suddetto art. 6, 5°c., della l. n. 212/2000 che avrebbe imposto il previo contraddittorio con il contribuente, non venendo in rilievo la mera liquidazione dei tributi sulla base dei dati forniti dal contribuente nella dichiarazione. Invero, per quanto già esposto, la cartella impugnata avrebbe dovuto essere motivata, previa instaurazione del contraddittorio, anche se emessa nelle forme di cui all'art. 36bis, in quanto fondata sul ruolo straordinario. Al riguardo, la Ctr ha rilevato che i chiarimenti richiesti al contribuente erano necessari in base alla sua stessa istanza di conoscere l'esatto importo delle imposte dovute, richiamando i commi 3° e 4° dello stesso articolo, in combinato disposto con il citato art. 6, 5°c.

Pertanto, correttamente la Ctr ha escluso l'applicabilità dell'art. 36bis, in quanto, pur dando atto che le imposte dovute erano desumibili dalle dichiarazioni presentate ed accertabili in sede di liquidazione o controllo formale, tuttavia la sussistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione imponeva il contraddittorio con il contribuente.

L'esame dei suddetti motivi chiarisce il quadro normativo in cui va collocata la questione della cartella emessa sulla base del ruolo straordinario fondato sul riscontro del *periculum in mora* da parte dell'ufficio.

Detto ciò, il primo motivo è del pari infondato, in quanto la Ctr ha ritenuto violato l'art. 6, 5°c., della l. n. 212/2000, sussistendo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non avendo l'ufficio invitato il contribuente a fornire chiarimenti, per quanto detto.

Pertanto, non ha pregio la censura di violazione di legge, avendo la Ctr effettuato una corretta ricognizione astratta della fattispecie di diritto, inerente al disposto del suddetto art. 6, 5°c., indicando i relativi presupposti.

Il secondo motivo è del pari infondato, in quanto la Ctr ha motivato chiaramente sia in ordine alla necessità della motivazione della cartella- connessa alla natura straordinaria del ruolo- sia in ordine ai presupposti dell'obbligo di convocazione del contribuente, ravvisandoli nelle istanze dirette al condono e alla conoscenza dell'esatto ammontare delle somme dovute all'erario.

Il ricorso incidentale condizionato è dunque da ritenere assorbito dal rigetto del ricorso principale dell'Agenzia delle entrate poiché proposto nell'ipotesi di accoglimento del ricorso principale.

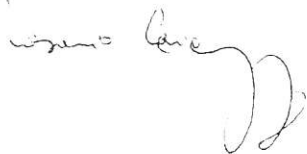
Tenuto conto delle incertezze interpretative inerenti al predetto art. 6, 5°c., le spese del giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Compensa le spese del giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 6 giugno 2017.

Il Consigliere est.



Il Presidente

